

# L'approvazione del bilancio può essere sospesa

La soluzione che tende ad affermarsi ammette l'intervento cautelare sulla mera decisione relativa alla approvazione dei conti sociali

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2378 comma 3 primo periodo c.c., con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la "sospensione dell'esecuzione" della deliberazione assembleare della cui legittimità si dubita. Sulla sospensibilità delle delibere di approvazione del bilancio, però, esistono differenti ricostruzioni.

Il Tribunale di Milano del [6 dicembre 2000](#) ha **escluso** tale possibilità. Ciò in quanto, da un lato, la delibera in questione non sarebbe suscettibile di "esecuzione" (come richiesto dall'[art. 2378](#) comma 3 c.c.), essendole riconosciuta solo la natura di dichiarazione di scienza dei risultati della gestione sociale con il limitato effetto di rendere il bilancio imputabile alla società, dall'altro, gli effetti della delibera di approvazione del bilancio si esaurirebbero con la delibera stessa.

Una così drastica chiusura è stata **contestata** in dottrina sotto diversi profili. Quanto alla natura della delibera, si è affermato come essa non integri una dichiarazione di scienza, ma di volontà, diretta non solo ai soci ma anche al mercato, mediante la sua pubblicazione, divenendo suscettibile di influenzare le decisioni dei terzi.

Si è sottolineato, inoltre, come il contenuto del bilancio, ove privo della capacità di rappresentare la reale condizione della società, potrebbe indurre a scelte potenzialmente dannose per la stessa e per i soci, influenzando le successive determinazioni e operazioni della compagine sociale.

La sospensibilità, quindi, è stata innanzitutto "portata" sulle **delibere correlate** a quella di approvazione del bilancio. Si è, infatti, detto che la delibera in questione "laddove non accompagnata da altre disposizioni direttamente incidenti sulle vicende patrimoniali e organizzative dell'ente (quali, ad esempio, deliberazioni in materia di distribuzione di utili, di ripianamento di perdite e simili) non spiega alcuna efficacia diretta rispetto alle posizioni dei soci impugnanti il pregiudizio alle quali «medio tempore» possa essere ovviato attraverso l'adozione della stessa misura cautelare" (così Trib. Milano [12 gennaio 2001](#). Nel medesimo senso Trib. Roma [19 maggio 2015](#) e Trib. Roma [6 dicembre 2010](#)).

E, quindi, "l'istanza di sospensione può essere utilmente proposta anche con riferimento alla deliberazione di approvazione di un bilancio, quante volte si voglia **paralizzare** il compimento di atti o l'assunzione di decisioni fondate sulle risultanze del medesimo bilancio" (così Trib. Roma [26 gennaio 2015](#)). Ovvero, "suscettibili di sospensione, al pari di qualunque deliberazione assembleare, saranno ... le successive deliberazioni – ad

esempio, quelle che intervengano sul capitale sociale – che presuppongono il bilancio e, in particolare, la situazione finanziaria ed economica della società esposta in quel bilancio" (così Trib. Roma [25 novembre 2014](#)).

Il tutto, fermo restando che il concreto interesse alla misura cautelare sarebbe escluso laddove gli atti e le deliberazioni consequenziali siano già stati portati a compimento (così Trib. Roma [26 gennaio 2015](#); cfr. anche Trib. Roma [19 maggio 2015](#)).

Secondo altra ricostruzione, invece, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, potendo aprire a successive operazioni della società potenzialmente dannose per l'assetto dell'ente, per la sua capacità di generare reddito o per le aspettative patrimoniali dei soci, sarebbe di per sé suscettibile di **sospensione**.

In particolare, la sospensibilità (in sé) delle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio deriverebbe dal fatto che esse costituiscono comunque il presupposto di gran parte delle successive decisioni della società o dei soci (ad esempio: distribuzione di utili, verifica di situazioni rilevanti ex [artt. 2446 e 2447](#) c.c., determinazione dell'ammontare del capitale sociale in vista dell'emissione di un prestito obbligazionario e decisioni che presuppongono la valorizzazione della partecipazione nella società in vista della cessione di una quota o dell'intero complesso aziendale) ed incidono, sotto il profilo dell'efficacia, sulle stesse; fermo restando, anche in tal caso, il limite della irreversibile produzione degli effetti (cfr. Trib. Napoli [3 dicembre 2013](#), Trib. Milano [27 febbraio 2013](#), Trib. Napoli [6 agosto 2009](#)). La sospensione, quindi, potrebbe intervenire fin da subito e precludere l'adozione di qualsiasi delibera abbia a fondamento il bilancio (sospeso).

Secondo il più recente provvedimento del Tribunale di Milano del [31 maggio](#) scorso, poi, tale conclusione avrebbe anche un preciso **supporto normativo**. Si tratterebbe, in particolare, del riferimento al potere cautelare degli arbitri di disporre la sospensione della "efficacia" della deliberazione assembleare di cui all'[art. 35](#) comma 5 del DLgs. 5/2003; con la conseguenza che un analogo potere in materia di sospensione degli effetti delle delibere deve riconoscersi anche nell'ambito della giurisdizione ordinaria, pena la violazione del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza ex [art. 3](#) Cost.

D'altra parte, la stretta correlazione che esiste tra tutela di cognizione e cautelare si esprime nella constatazione che il bisogno di tutela cautelare può presentarsi ogni volta che vi sia bisogno di tutela giurisdizionale di cognizione. Privare di cautela le delibere non su-

scettibili di esecuzione, e che tuttavia esplicano efficacia perdurante nei confronti del soggetto impugnante, porterebbe a **svilire la funzione** della tutela urgente, e a ipotizzare l'esistenza di pronunce di merito assolutamente prive di copertura cautelare, per le quali sarebbe pertanto sacrificato il diritto di agire, e ciò in contrasto con il principio costituzionale di inviolabilità del diritto alla tutela giudiziaria ex [art. 24](#) Cost.

Si impone, dunque, una lettura **costituzionalmente orientata** dell'art. 2378 comma 3 c.c., che superi il dato letterale legato al termine "esecuzione", per espandersi fino a ricomprendere la perdurante efficacia che la delibera assembleare assume per il soggetto impugnante. Conclusione che è reputata idonea ad include-

re astrattamente nella tutela cautelare le delibere di approvazione del bilancio, e ciò anche con riferimento alla loro **"mera efficacia informativa"**, e, dunque, anche quando il bilancio non sia l'immediato precedente di altre delibere che incidano sulla posizione del soggetto che assume di esserne danneggiato (ad es. operazioni sul capitale).

È, tuttavia, indubbio, conclude il Tribunale di Milano, che ai fini della sospensione debbano comunque ricorrere l'esistenza del "fumus" di invalidità del bilancio ed uno specifico profilo di "periculum", non potendosi ipotizzare che la violazione dei principi di redazione del bilancio implichi, "in re ipsa", il rischio di pregiudizio imminente e irreparabile.